

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Interpretazione autentica del decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, riguardante i benefici economici a favore di combattenti della guerra 1940-45 per benemerenze allora acquisite

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, in materia di benefici economici per benemerenze belliche, non tende ad una ennesima concessione nè alla elargizione estensiva di alcun altra già esistente, bensì ad eliminare una grave deviazione verificatasi nel detto specifico campo.

Trattasi di un caso massimamente delicato quanto semplice e chiaro, che rimasto insoluto da vari anni a causa della tenuità del suo aspetto, ha assunto le caratteristiche di una grossa ingiustizia, e se ne impone, quindi, la doverosa soluzione soprattutto per quanto riguarda il profilo giuridico e morale.

La legge 27 ottobre 1922, n. 1427, volle che taluni pregevoli comportamenti tenuti in guerra dagli Ufficiali nelle operazioni del conflitto 1915-18 configurassero benemerenze belliche (identificate in ricompensa al valor militare, pensione di guerra, croce al merito e ferita di guerra) e venissero rimeritate con un beneficio di abbreviazione sullo scatto di stipendio. Legge posteriormente estesa, sia a tutte le altre classi oltre quella degli Ufficiali e sia per le guerre susseguitesi sino a

quella del 1940-45, onde l'ultimo decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Senonchè, proprio tale finale estensione ha portato, in sede applicativa, l'esclusione di taluni benemeriti.

Infatti, e semplicemente *in conseguenza della ben nota celerità che caratterizza l'iter del formale riconoscimento delle varie benemerenze in parola, coloro ai quali il detto riconoscimento viene a capitare in ritardo e cioè dopo che essi sono passati in quiescenza, vengono del tutto esclusi dal relativo beneficio.*

Stortura madornale, giacchè la legge istitutiva ha voluto valorizzare *il pregevole comportamento in guerra*, comportamento che non subisce minima modifica nè si annulla se — proprio *quando esso giunge al formale riconoscimento* — l'insignito trovasi cessato dal servizio.

Del tutto inconsistente, d'altronde, risulta la giustificazione basata sulle 2 concordi massime emesse in materia dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. Invero, l'una di esse statui che il beneficio sorge soltanto

dal formale riconoscimento della benemerenzza e l'altra fissò che la decorrenza economica non può essere anteriore alla data del relativo riconoscimento: massime entrambe, quindi e comunque, che indubbiamente confermano il beneficio ma non lo asportano a chicchessia!

Doveroso ed incontestabile, dunque, verso gli infortunati in oggetto si impone l'intervento riparatore, alla cui attuazione corrisponde il riadeguamento del teorico stipendio-base della pensione.

Riadeguamento quanto mai normale, come già attuato ed in attuazione nelle non rare altre riliquidazioni pensionali avvenute e che avvengono ognora per diritti tardiva-

mente riconosciuti: soluzione stessa più volte spontaneamente applicata dal Ministero ma non riuscita a passare esecutiva.

Il caso e lo scopo suesposti succintamente nella loro singolarità — e sinanche sintetizzabili in unica locuzione: espropriazione da riparare, oltre a sostanziare il presente disegno di legge, ne determinano altresì il netto carattere di « interpretazione autentica ».

Onere finanziario pressochè irrilevante — data la modesta consistenza del beneficio e del numero degli interessati — ma comunque inerente a legge già esistente, non trattandosi di sua estensione o di nuova concessione: tuttavia esso è persino ulteriormente riducibile eliminando gli assegni arretrati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, in relazione alla legge 27 ottobre 1922, n. 1427, vanno applicate senza discriminazioni fra beneficiari in servizio ed in quescenza.

Il conferimento della benemerenzza rime-ritabile, fra le varie contemplate, che avvenga posteriormente alla cessazione dal servizio dell'insignito fa scaturire il beneficio economico sullo stipendio-base della pensione ove questa esista e che all'uopo viene riliquidata.